

STUDIO  DE MARCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

---

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 7 ottobre 2024

---

**Oggetto: modello 770/2024– compilazione e invio entro il 31 ottobre 2024.**

Scade il prossimo **31 ottobre** il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate del modello 770 riferito al periodo d’imposta 2023.

Il modello 770 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relative alle ritenute operate nell’anno precedente, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni nonché il riepilogo dei crediti.

L’utilizzo del modello 770 è necessario per la comunicazione da parte dei sostituti d’imposta di tutte le **informazioni relative alle ritenute effettuate** su diverse tipologie di reddito come: i redditi da lavoro dipendente, quelli da lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi, i dividendi, i proventi e infine i redditi di capitale.

Tra le novità del 770/2024 vi è la nota per l’emergenza alluvionale nei Quadri ST e SV e la nuova colonna per la gestione del credito da Trattamento integrativo speciale nel Quadro SX.

Con la presente circolare si illustrano le principali caratteristiche della dichiarazione dei sostituti di imposta e le modalità di compilazione del modello 770/2024.

\* \* \* \* \*

La circolare sul modello 770/2024 e sulle principali novità della dichiarazione dei sostituti di imposta fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:  
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

\* \* \* \* \*

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

*dott.ssa Ilaria Cerreta*



### Soggetti tenuti alla presentazione del modello 770

Gli elementi identificativi della **figura del sostituto d'imposta** sono dettati dall'art. 64, co. 1, del d.P.R. 29.9.1973, n. 600, che identifica il sostituto nel soggetto che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto". Come noto il legislatore prevede che il sostituto d'imposta deve esercitare la rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso, avendo, altresì, la facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta.

L'obbligazione di pagamento del tributo in luogo di altri ed in relazione ad una manifestazione di capacità contributiva riferibile ad un terzo (vale a dire il coinvolgimento nell'attuazione del prelievo di un soggetto terzo rispetto alla manifestazione di ricchezza) è l'elemento qualificante e distintivo del sostituto d'imposta.

L'istituto del sostituto d'imposta si realizza, quindi, attraverso un **meccanismo di deviazione** - totale o parziale - dell'imputazione dell'obbligo od obbligazione tributaria.

Oltre alla ritenuta ed al versamento del tributo il sostituto di imposta è tenuto anche a degli **adempimenti dichiarativi** la Certificazione unica (C.U.) e la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto d'imposta abbia trasmesso la Certificazione unica (C.U.) entro:

- ✓ 16 marzo 2024 per le CU relative a redditi da indicare nelle precompilate;
- ✓ 31 ottobre 2024 per le CU relative ai redditi non dichiarabili con la precompilata.

La **Certificazione unica** deve essere utilizzata dai sostituti d'imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2023 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La menzionata certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2023 per il periodo d'imposta precedente.



Sono tenuti a presentare il modello 770 in qualità di **sostituti d'imposta**, i seguenti soggetti:

<b>A</b>	Le <b>società di capitali</b> : società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, purché residenti all'interno dello Stato italiano
<b>B</b>	<b>Enti commerciali</b> equiparati alle società di capitali, ovvero enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di tipo commerciale, purché residenti all'interno dello Stato italiano
<b>C</b>	Gli <b>enti non commerciali</b> , ovvero enti pubblici, come le Regioni, Province, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>D</b>	Le <b>associazioni</b> non riconosciute, i <b>consorzi</b> , le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
<b>E</b>	Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, <b>non residenti</b> nel territorio dello Stato italiano
<b>F</b>	<b>Trust</b>
<b>G</b>	I <b>condomini</b>
<b>H</b>	Le <b>società di persone</b> , come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>I</b>	<b>Società di armamento</b> che risiedono nel territorio dello Stato italiano
<b>J</b>	Le <b>società di fatto</b> o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano
<b>K</b>	Le società o le <b>associazioni</b> senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di <b>arti e professioni</b> , residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>L</b>	<b>Aziende coniugali</b> , ovvero se l'attività è esercitata tra coniugi residenti nel territorio dello Stato italiano
<b>M</b>	<b>Gruppi Europei di Interesse Economico</b>
<b>N</b>	Persone fisiche che esercitano <b>imprese commerciali o agricole</b>
<b>O</b>	Persone fisiche che esercitano <b>arti e professioni</b>
<b>P</b>	Persone fisiche che operano le ritenute alla fonte e aderiscono al <b>regime forfettari</b>
<b>Q</b>	Le <b>Amministrazioni dello stato</b> , anche con ordinamento autonomo
<b>R</b>	I <b>curatori</b> fallimentari, <b>commissari</b> liquidatori, eredi che non proseguono l'attività del sostituto di imposta estinto

Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa (D.lgs. 14/2019), rientrano tra i soggetti obbligati anche i curatori della liquidazione giudiziale. Nel caso di operazioni societarie straordinarie con l'estinzione del soggetto preesistente, in quanto sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione dell'attività, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale.

\* \* \* \* \*

## **STRUTTURA DEL MODELLO 770**

La struttura del modello 770 è composta fondamentalmente da due parti: il **frontespizio** e i **quadri staccati**, inviabili separatamente.

### **IL FRONTESPIZIO**


Il frontespizio è la parte iniziale e introduttiva della dichiarazione ed è composta da due pagine.

La prima contiene l'informativa al trattamento dei dati (art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679); la seconda pagina comprende le informazioni sul sostituto d'imposta e sui contenuti della dichiarazione da trasmettere telematicamente, ovvero: le modalità di presentazione, gli eventi eccezionali, la redazione della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica ed il visto di conformità.

**Dichiarazione correttiva nei termini.** Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".

**Dichiarazione integrativa.** Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "Dichiarazione integrativa". Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 472 del 1997).

**Eventi eccezionali.** La casella "Eventi eccezionali", in alto a destra del frontespizio, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare, devono essere indicati uno dei seguenti codici, in relazione alla casistica verificatasi: **(1)** per i soggetti vittime di richieste estorsive e **(99)** per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



Nel caso in cui vi sia una contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio. Nei quadri ST e SV sono state previste apposite codifiche per l'indicazione degli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Protocollo dichiarazione inviata	Eventi eccezionali
------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------

### Redazione della dichiarazione e modalità di presentazione

<b>REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>	<b>QUADRI COMPILATI E RITENUTE OPERATE</b>															
	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SS	DI	ST	SV	SX	SY
	Dipendente		Autonomo			Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute		Incaricato in gestione separata				
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				
Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX <input type="checkbox"/>	<b>GESTIONE SEPARATA</b>															
	Codice fiscale altro incaricato				Sostituto		Dipendente		Autonomo		Capitali		Locazioni brevi		Altre ritenute	
	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Il campo **“Tipologia di invio”** consente al sostituto d'imposta di indicare quale tipologia di invio desidera effettuare mediante il modello oggetto di compilazione.

Il sostituto ha la possibilità di trasmettere i dati separatamente in più flussi oppure in un unico flusso.

Il sostituto deve indicare con il **codice 1** qualora decidesse di optare per la trasmissione in un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi) oppure col **codice 2** nel caso in cui opti per l'invio separato dei dati relativi ai diversi redditi indicati nel modello 770/2024 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).

Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione <b>“Quadri compilati e ritenute operate”</b>	va utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle
La casella <b>“Incaricato in gestione separata”</b>	va barrata dall'intermediario qualora il sostituto abbia aderito alla gestione separata e si sia avvalso del suo ausilio per la predisposizione della presente dichiarazione
La sezione <b>“Gestione separata”</b>	va compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi

Il campo **“Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX”** presente in questa sezione deve essere compilato per indicare le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, deve essere indicato:

- ✓ 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX come specificato nella risoluzione n. 95 del 2017;
- ✓ 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2022 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.

Nel caso di invio separato del modello in presenza del flusso “autonomo”, il flusso “locazioni” va necessariamente unito a quello “autonomo”. Pertanto, nel caso di un sostituto che abbia effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi il modello 770 può essere inviato in un unico flusso ovvero nel caso in invio separato con due flussi:

- ✓ INVIO 1: Dipendente
- ✓ INVIO 2: Autonomo e Locazioni

Il sostituto non può inviare un flusso Dipendente e Locazioni e altro invio con solo flusso Autonomo, né può inviare un flusso Dipendente e Autonomo e altro invio con solo flusso Locazioni. Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo il modello 770 può essere inviato in un unico flusso oppure nel caso di invio separato con due flussi:

- ✓ INVIO 1: Locazioni

## ✓ INVIO 2: Dipendente

**Impegno alla presentazione telematica.** Tale riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione telematicamente. L'incaricato deve riportare:

- ✓ il proprio codice fiscale;
- ✓ la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno, singolo o cumulativo, a presentare la dichiarazione;
- ✓ la firma;
- ✓ Inoltre, chi ha predisposto la dichiarazione (il contribuente o l'intermediario che effettua l'invio telematico).

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'incaricato	
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input type="checkbox"/>
	Data dell'impegno	giorno   mese   anno
Riservato all'incaricato	FIRMA DELL'INCARICATO	



**Il visto di conformità.** Nella sezione visto di conformità (nella sezione finale del frontespizio) devono essere indicati i dati del soggetto che appone il visto di conformità della dichiarazione.

Il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 1, comma 574, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è necessario per l'utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui.

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</b>
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		

## I QUADRI STACCATI

I quadri staccati riportano i campi in cui inserire le informazioni di dettaglio e in cui trovano spazio le novità inserite.

I quadri staccati da compilare sono:

<b>Quadro SF</b>	Redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati, redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta imputabili a soggetti non residenti
<b>Quadro SG</b>	Somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. Rendite delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
<b>Quadro SH</b>	Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
<b>Quadro SI</b>	Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2022
<b>Quadro SK</b>	Comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti, nonché altri dati delle società fiduciarie
<b>Quadro SL</b>	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e italiano, soggetti a ritenuta a titolo d'acconto
<b>Quadro SM</b>	Proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero e di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
<b>Quadro SO</b>	Comunicazione delle operazioni, da parte degli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir). Segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla segnalazione dell'Ivie per i soggetti da essi rappresentati
<b>Quadro SP</b>	Titoli atipici
<b>Quadro SQ</b>	Comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi delle obbligazioni. Nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema Monte Titoli spa
<b>Quadro SS</b>	Dati riassuntivi relativi concernenti quelli riportati nei diversi quadri della dichiarazione
<b>Quadro DI</b>	riservato ai contribuenti che hanno presentato, nel corso del 2022, una o più dichiarazioni integrative relative agli anni passati da cui emergerebbero maggiori crediti di imposta. Ciò consente l'utilizzo del credito in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa
<b>Quadro ST</b>	Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive effettuate
<b>Quadro SV</b>	Trattenute di addizionali comunali all'Irpef e alle trattenute per assistenza fiscale
<b>Quadro SX</b>	Riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate
<b>Quadro SY</b>	Somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l'indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale

**La proroga dei versamenti**

Nel caso di sospensione dei termini riguardanti i versamenti delle ritenute alla fonte, nel Quadro ST, al punto 10, occorre indicare:

- se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 agosto 2023 dai sostituti di imposta che, al 1° maggio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana, indicati nell'allegato 1 del D.L. 1° giugno 2023, n. 61. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2023;
- se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 2 novembre e il 17 dicembre 2023 dai sostituti di imposta che, al 2 novembre 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni delle Province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.

Per la compilazione del punto 10 devono essere utilizzati i seguenti codici, anche cumulativamente:

<b>B</b>	se il versamento si riferisce a trattenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, su somme e valori relativi al 2023 erogati entro il 12 gennaio 2024
<b>D</b>	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di gennaio 2024
<b>E</b>	se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2023 nel mese di febbraio 2024
<b>F</b>	se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relativa agli importi sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia nel 2016
<b>K</b>	se nel rigo sono riportati i dati delle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività
<b>L</b>	se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto
<b>N</b>	se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta
<b>S</b>	se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell'anno d'imposta corrente
<b>Z</b>	nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte

\* \* \* \* \*

**Il quadro SV**

I dati da inserire nel quadro SV sono:

- le trattenute ed i versamenti relativi le addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2023 con riferimento all'anno 2022, nonché le trattenute ed i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2023 con riferimento all'anno 2022. Vanno inoltre indicate le trattenute relative alle addizionali comunali all'Irpef effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2023;
- le trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023.





### Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2024** esclusivamente in **via telematica** anche per i soggetti che presentano la dichiarazione all'estero:

- ✓ direttamente mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline;
- ✓ tramite intermediari abilitati;
- ✓ tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni statali);
- ✓ tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova dell'avvenuta presentazione, in assenza di errori, è data dalla comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento dei dati e l'esito dell'elaborazione, rilasciata dal sistema telematico.

Si fa presente che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Dichiarazioni integrative

Entro 90 giorni dal termine di scadenza è possibile presentare la dichiarazione.

La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del **quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui risulti un maggior debito di imposta o un minor credito e fatta salva sia l'applicazione delle sanzioni che l'applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.

L'omessa presentazione del modello 770/2024, potrà quindi essere regolarizzata, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso** entro il 29 gennaio 2025.

La violazione di omessa dichiarazione ricade sull'intermediario incaricato, ove la trasmissione non sia effettivamente prodotta o scartata dal sistema Entratel, e l'intermediario stesso non la ritrasmette nel termine dei successivi 5 giorni.

Al riguardo, va specificato che:

- ✓ se trasmette la dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno (riportata sul frontespizio della dichiarazione), l'intermediario non subirà alcuna sanzione.
- ✓ se la trasmissione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla data dell'impegno, l'intermediario è sanzionabile.

Per gli intermediari abilitati, le norme sanzionatorie principali sono contenute:

- ✓ nell'art. 7-bis del D.lgs. 241/1997 che punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- ✓ nell'art. 7 co. 4-bis del D.lgs. 472/1997 che dispone la riduzione alla metà in caso di presentazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza (quindi da 258 a 2.582 euro).

\* \* \* \* \*

### Operazioni straordinarie e successioni

#### Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

In caso di **operazioni straordinarie e prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto, chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2023 o del 2024, prima della presentazione del 770/2024, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del 770/2024 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Per questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2023 e la data, nel corso dell'anno 2023, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni.

Il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2023, o nel 2024 prima della

presentazione della dichiarazione, con **prosecuzione dell'attività da parte dell'erede**, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Nell'ipotesi invece di **non prosecuzione dell'attività** da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento/liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In tal caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

#### Operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto preesistente

Il modello 770/2024, nel caso di **operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società**, deve essere compilato secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

\* \* \* \* \*



## Sanzioni

Violazione	Sanzione amministrativa
<b>Omessa presentazione</b> della dichiarazione del sostituto d'imposta (art.2, c.1, D.lgs. n.471/1997)	<b>Dal 120 al 240%</b> dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200€
<b>Tardiva presentazione</b> della dichiarazione del sostituto d'imposta, con ritardo non superiore a un mese	<b>1/8</b> del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.
<b>Dichiarazione di un importo</b> complessivo di compensi, interessi ed altre somme <b>inferiore a quello definitivamente accertato</b>	<b>Dal 90% al 180%</b> dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documenti falsi, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Eccetto i casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 euro
<b>Ritenute</b> relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché <b>non dichiarate, versate interamente</b> (art. 2, c.3, D.lgs. n. 471/1997)	<b>Da 250 euro a 2.000 euro.</b> <b>Se la dichiarazione</b> omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da 150 euro a 500euro e la sanzione di 50 euro di cui al punto successivo è ridotto del 50%.
<b>Dichiarazione non comprendente tutti i percipienti</b> (art..2, c.4, D.lgs. n. 471/1997)	<b>50 euro per ogni percipiente</b>
<b>Dichiarazione non redatta in conformità al modello</b> approvato o <b>non contenente i dati ed elementi prescritti</b> , se le infrazioni non costituiscono omessa, incompleta o infedele dichiarazione (art.8, c.1, D.lgs. n. 471/1997)	<b>Da 250 euro a 2.000 euro</b>

\* \* \* \* \*

**Ravvedimento operoso**

Il **ravvedimento operoso** è un istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente le irregolarità tributarie e di sanare la propria posizione provvedendo a:

- dichiarare ulteriori redditi rispetto quelli già dichiarati;
- eseguire pagamenti omessi o eseguiti in maniera insufficiente;
- assolvere altri adempimenti non ancora effettuati.

Tramite il menzionato istituto, il contribuente può sanare l'omissione pagando una sanzione ridotta.

Relativamente l'omissione della trasmissione del 770, può essere utilizzato l'istituto effettuando la presentazione:

- Entro 90 giorni dal termine: si applica una sanzione ridotta a 1/10 di 250, quindi 25€;
- Dopo 90 giorni, ma entro l'anno successivo: si applica una sanzione ridotta a 1/8 di 250, quindi 31,25€.

Per avvalersi del ravvedimento operoso, occorre:

- Presentare il modello 770 omesso;
- Pagare la sanzione ridotta e gli eventuali interessi sulle somme dovute.

\* \* \* \* \*



**La nuova normativa sul ravvedimento operoso e la compilazione del Quadro ST**

Il Dlgs n. 87 del 14 giugno 2024 (decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della Legge 111/2023) ha modificato in parte la disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell'art. 13 del Dlgs 472/97.

Con le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni in vigore al 29 giugno l'art 13 del Dlgs n 472/97 diventa:

<b>Ad 1/10 del minimo</b>	nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
<b>Ad 1/9 del minimo</b>	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
<b>Ad 1/8 del minimo</b>	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
<b>Ad 1/7 del minimo</b>	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore
<b>Ad 1/6 del minimo</b>	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
<b>Ad 1/5 del minimo</b>	se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri
<b>Ad 1/4 del minimo</b>	se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione
<b>Ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione</b>	se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni

La gestione del ravvedimento operoso nel **modello 770/2024**, in particolare nel **quadro ST**, è fondamentale per dichiarare correttamente le ritenute operate e sanate.

Il **quadro ST** del modello 770 è utilizzato per dichiarare:

- Le ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, autonomo e altri redditi (come dividendi, provvigioni, etc.);
- I versamenti delle ritenute effettuati, inclusi quelli regolarizzati con ravvedimento operoso.

Quando si utilizza il ravvedimento operoso, il quadro ST deve essere compilato per riportare le ritenute omesse o versate in ritardo, insieme ai dettagli del ravvedimento.

Le colonne principali del quadro ST sono:

- Colonna 1: in cui si indica il codice tributo corretto per il tipo di ritenuta operata, come:

Codice tributo	Categoria reddituale
1040	Per i redditi da lavoro autonomo
1038	Per i redditi da capitale

- Colonna 2: in cui va indicata la data in cui è stato effettuato il versamento delle ritenute, anche se in ritardo. Nel caso in cui sia stato regolarizzato con ravvedimento operoso, si dovrà inserire la data effettiva del versamento;
- Colonna 4: all'interno della colonna dovrà essere indicato l'importo delle ritenute operate anche se non versate tempestivamente;
- Colonna 6: andrà indicato l'importo versato con ravvedimento operoso. Tale importo includerà anche le ritenute tardive regolarizzate.

Se sono state versate le ritenute in ritardo e ed è stato utilizzato il ravvedimento operoso, si dovrà compilare il quadro ST in modo che le somme risultino come versate, e specificare la data in cui è stato effettuato il versamento tardivo.

\* \* \* \* \*

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti e per una corretta compilazione della dichiarazione dei sostituti di imposta lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

dott.ssa Gaia Ferraiuolo



**dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business**

*Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.*



Resta sempre aggiornato, seguici su:

